



PERCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

Testo della Domanda	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Feedback domanda per risposta sbagliata
Una società di capitali può essere considerata imprenditore agricolo?	Sì, solo se un amministratore sia un imprenditore e agricolo professionale	No, mai	Sì, solo se almeno due amministratori siano imprenditori agricoli professionali	Nessuna delle precedenti	La risposta corretta è la n. 1 L'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 definisce la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP). Tale imprenditore è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ, direttamente od in qualità di socio di società di persone o cooperative o in qualità di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Viene inoltre precisato che le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. L'imprenditore agricolo, quindi, per poter essere qualificato come imprenditore professionale, si deve dedicare principalmente allo svolgimento delle attività agricole, dalle quali quindi è essenziale che faccia derivare la parte maggiore del proprio reddito. Per quanto concerne il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo professionale, alle società, la norma prescrive che quando queste siano costituite in forma di società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, lo statuto deve prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e devono essere presenti i seguenti requisiti: nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, almeno un quinto dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Se il livello dei prezzi-ricavo è insufficiente a coprire i costi di produzione...	Non si configura mai un'attività d'impresa	Si ha comunque sempre attività d'impresa	Vi è attività d'impresa solo quando è esercitata da un solo Titolare	Vi è attività d'impresa quando la perdita è programmata	La risposta corretta è la n. 4 La perdita programmata è propria delle attività produttive legate al mondo del non profit. In questo ambito non sono rare, infatti, le iniziative che producono servizi (generalmente alla persona), che vengono ceduti ad un utente, senza che lo stesso corrisponda l'intero prezzo, ma con la possibilità per il fornitore di accreditarsi per incassare la differenza tra il prezzo integrale del servizio e il minore importo (eventualmente) pagato dall'utente nei confronti di un terzo che si è impegnato ex ante in questo senso (generalmente un ente pubblico). Altre attività in cui si riscontra questo modello sono le iniziative mutualistico-consortili, specialmente in quelle che assumono la forma giuridica del consorzio, le quali producono servizi a favore degli imprenditori facenti parte del sodalizio, che inizialmente cedono beni sottocosto o addirittura gratuitamente, per poi recuperare attraverso i cosiddetti contributi consortili quanto necessario per coprire i costi di produzione. Queste attività possono ritenersi compatibili con un criterio di economicità e sono, dunque, qualificabili come imprese per la circostanza che l'impegno a coprire il differenziale negativo per ogni unità di prodotto o servizio venduto è un elemento di cui, in ogni caso, si tiene conto nella fissazione del prezzo.
L'azienda può essere concessa in affitto?	Si, conformemente alla disciplina del codice civile	Si, conformemente a norme speciali	Si, conformemente alla disciplina del codice del commercio	Nessuna delle precedenti	La risposta corretta è la n. 1 L'azienda può anche essere costituita in usufrutto ai sensi dell'art. 2561 cod. civ. o concessa in affitto ai sensi dell'art. 2562 cod. civ. La costituzione di usufrutto di azienda, analogamente all'affitto di azienda, ai fini della prova, richiede la costituzione per atto scritto. Questo fa fede per la costituzione del diritto reale di godimento e dovrà essere presentato per l'iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua conclusione. Nel caso in cui l'usufrutto comprenda beni immobili la forma scritta è richiesta ai fini della validità dell'atto. L'usufruttuario e l'affittuario hanno l'obbligo di esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue. Essi devono gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, nonché le normali dotazioni di scorte. Viene inoltre precisato che la differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto. L'usufruttuario e l'affittuario, ai sensi dell'art. 2558, co. 3, cod. civ., subentrano automaticamente nei contratti aziendali per la durata, rispettivamente, dell'usufrutto o

					dell'affitto con la conseguenza che proprietario e locatore diverranno nuovamente parte di quei contratti che ancora durano alla fine del rapporto. Non si verifica accollo dei debiti aziendali anteriori salvo che per i debiti di lavoro ai sensi dell'art. 2112, 4° co., cod. civ. La disciplina sui crediti relativi all'azienda di cui all'art. 2559 c.c. si applica, invece, soltanto all'usufrutto.
Il codice civile disciplina nello specifico l'attività dell'imprenditore ittico?	Sì, nella sezione dedicata all'impresa agricola	No, l'attività dell'imprenditore ittico è disciplinata da una legge speciale	No, l'attività dell'imprenditore ittico è disciplinata nel codice del commercio	Sì, nella sezione dedicata alle società semplici	La risposta corretta è la n. 2 La disciplina sull'imprenditore ittico, in qualità di imprenditore agricolo, è individuata nel D.Lgs. 4/2012. In tale norma la pesca professionale è definita come attività professionale economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. La norma poi individua tutta una serie di attività che si ritengono connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, tra le quali, ad es. l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo o la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione. Tale normativa, inoltre, distingue l'attività di pesca professionale, dall'acquacoltura, ovvero l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso

					la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. Si ritengono, invece, connesse all'attività di acquacoltura la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente con tali attività.
L'impresa familiare è...	Caratterizzata dalla collaborazione tra l'imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, sebbene tra questi non ricorra un	Caratterizzata dalla collaborazione - tra di loro - del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, senza la	Caratterizzata dalla collaborazione tra l'imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, solo se tra questi vi sia un rapporto societario o di lavoro subordinato	È una società semplice esercitata tra imprenditore, coniuge e parenti entro il terzo grado	La risposta corretta è la n. 1 L'impresa familiare è stata introdotta dalla L.n. 151/1975 nell'ambito della riforma del diritto di famiglia ed è stata recepita nell'art. 230bis del cod.civ. Essa può avere natura di impresa agricola e commerciale ed è caratterizzata dalla collaborazione tra l'imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, sebbene tra questi non ricorra un rapporto societario o di lavoro subordinato. Il diritto di partecipazione a tale impresa è intrasferibile, salvo che ciò non avvenga a favore di familiari indicati, col consenso di tutti i partecipi. Tale partecipazione può essere liquidata in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare gode, in particolare, del diritto: al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essa, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; a partecipare alla gestione dell'impresa, soprattutto per quanto concerne le decisioni più importanti, ossia quelle aventi ad oggetto l'impiego degli utili e degli incrementi, gli atti di straordinaria amministrazione, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa.

	rapporto societario o di lavoro subordinato	partecipazione attiva dell'imprenditore titolare			Spettano al titolare dell'impresa familiare, in quanto pur sempre impresa individuale, le decisioni concernenti la gestione ordinaria. Per tali attività, infatti, egli provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di previa consultazione o comunicazione ai familiari che collaborano. Sono rimesse, invece, alla maggioranza dei componenti l'impresa, le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione.
Le scritture contabili possono essere conservate in formato digitale?	Si	No	Solo nelle s.p.a.	Solo se la società è in stato di insolvenza	La risposta corretta è la n. 1 Al fine di ridurre i costi per le imprese, la legge del 2009, che ha recepito il DL 135 del 2008 cosiddetto decreto anticrisi, ha introdotto l'articolo l'art. 2215bis nel cod. civ. Questo articolo prevede la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili. In questo caso, gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione, sono assolti dalla marcatura temporale e con firma digitale dell'imprenditore. Nel formato elettronico la documentazione va sempre resa consultabile e se ne può estrarre copia per gli usi consentiti dalla legge. Essa ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria (cartacea).

L'artigiano è colui che esercita...	Prevalente mente l'attività d'impresa insieme con propri familiari	E dirige di persona l'attività d'impresa	Per conto terzi una piccola attività imprenditoriale	L'attività d'impresa con almeno 5 dipendenti	La risposta corretta è la n. 2 Ai sensi dell'art.2 della L. 443/1985, l'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'elemento che caratterizza l'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività svolta da quest'ultimo. Egli, infatti, non si deve limitare a gestire l'impresa ma deve lavorare personalmente nel processo produttivo e in misura prevalente nella produzione. Nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc.) deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti da leggi statali. Vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi, tuttavia, può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale. È per questo motivo che l'art. 4 della L.443/1985 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad es. un massimo di 22 dipendenti per la produzione in serie, 8 dipendenti per l'impresa di trasporto o 10 per le imprese di costruzioni edili.
-------------------------------------	--	--	--	--	--

È possibile avviare un'impresa in un giorno?	Sì, conformemente alla normativa di settore	No, poiché vietato dalle norme di settore	Sì, ma solo per un'impresa individuale	Sì, ma solo se l'impresa ha meno di 50 dipendenti	La risposta corretta è la n. 1 La possibilità di avviare un'impresa in un giorno è stata introdotta con la L. 133/2008, che ha convertito il D.L. 112/2008. Ciò è stato reso possibile attraverso la presentazione di una semplice autocertificazione e semplificando la disciplina dello sportello unico delle attività produttive. In particolare, quest'ultimo sarà l'unico organismo competente a fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte. La citata normativa prevede, inoltre, che l'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa potrà essere affidata a soggetti privati accreditati, denominati agenzie per le imprese. Questi ultimi, una volta conclusa positivamente la loro istruttoria, rilasceranno alle imprese richiedenti una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività d'impresa. Diversamente, nei casi che prevedono un regime discrezionale da parte dell'amministrazione, le agenzie per le imprese potranno unicamente espletare le attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico. Relativamente alla semplificazione e il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) introdotta dal D.P.R. n. 160/2010, è stato previsto che questo sia l'unico punto di accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il SUAP diviene il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. È previsto che al richiedente sia assicurata una risposta telematica unica e tempestiva. È previsto altresì che i Comuni esercitino le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio. Tra le novità che permettono di velocizzare l'avvio di un'impresa vi è la possibilità di una contestuale presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e della comunicazione unica per la nascita d'impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette la Scia allo Sportello unico. Quest'ultimo rilascia ricevuta e, in seguito di ciò, il richiedente può avviare immediatamente l'attività.
--	---	---	--	---	---

Quando per l'attività imprenditoriale si presenta una SCIA è necessario attendere l'autorizzazione dell'amministrazione competente?	Sì, è necessario prima ricevere conferma dell'autorizzazione	No, si può iniziare immediatamente l'attività dalla data di presentazione della segnalazione	Sì, ma decorsi 30 giorni si può iniziare comunque l'attività	No, solo nell'ipotesi di esercizio di impresa artigianale	La risposta corretta è la n. 2 La disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di un'attività economica ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 126/2016, prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA). L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. In caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente può disporre il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi con provvedimento motivato. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. In sostanza, con la SCIA si consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli da parte degli enti competenti. La dichiarazione dell'imprenditore, di fatto, sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizione non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, etc.
---	--	--	--	---	---

La start-up innovativa è una particolare tipologia di società di capitali?	Si	No	È una società di persone	Solo se impiega meno di 50 dipendenti	La risposta corretta è la n. 1 La forma societaria di start-up innovativa è stata introdotta con il D.L.179/2012, convertito con la L.221/2012. In particolare, si definisce start-up innovativa la società di capitali costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Essa ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Al fine di qualificare un'impresa come «start-up innovativa» è richiesta, altresì, la sussistenza di ulteriori requisiti sostanziali: la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi; la società deve essere residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro; la società non deve distribuire o aver distribuito utili; la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È stata prevista un'apposita sezione del registro delle imprese. Per favorire lo sviluppo di start-up innovative, inoltre, sono previste deroghe al diritto societario, in modo da rendere più flessibile la gestione di tali imprese, nonché allargando le opportunità di finanziamento. Vengono previste misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori che abbiano maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell'attività di impresa. Tenuto conto dell'elevato tasso di rischio d'impresa si è anche scelto di sottrarre le start-up innovative alle procedure concorsuali vigenti prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012).
--	----	----	--------------------------	---------------------------------------	---

La figura dell'istitutore è preposta...	Dal titolare all'esercizio di un'impresa agricola	Da un dipendente del titolare all'esercizio di un'impresa commerciale	Dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale	Alla liquidazione e giudiziale dell'impresa a quando sussiste lo stato di insolvenza dell'imprenditore	La risposta corretta è la n. 3 Ai sensi dell'art. 2203 cod. civ., l'istitutore è la persona preposta dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. Egli ha sia una funzione direttiva, sia la rappresentanza generale dell'imprenditore. L'istitutore gode di ampi poteri decisionali interni e rappresentativi verso i terzi. Questa sua qualifica lo pone nel ruolo di subalterno rispetto al titolare dell'impresa. Riguardo ai poteri rappresentativi previsti dalla legge si noti che: l'istitutore può svolgere tutte le attività rientranti nel normale esercizio dell'impresa; egli non può, però, alienare o ipotecare gli immobili del preponente, salvo che questi abbia espressamente ampliato, mediante atto scritto, i suoi poteri, in quanto tali atti non importano facoltà di gestione, bensì di trasformazione dell'impresa. Egli, quindi, ha la rappresentanza sostanziale dell'imprenditore; ha la rappresentanza processuale necessaria, collegata con i poteri sostanziali che gli sono attribuiti per legge o per procura. In particolare: può stare in giudizio, in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto; ha l'obbligo di dichiarare ai terzi che agisce in nome e per conto del preponente.
Nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa, il procuratore...	Compie atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur senza esservi preposto	Compie atti che ritiene siano necessari all'esecuzione dell'attività d'impresa solo se vi è preposto	Svolge principalmente attività di procacciamento d'affari	Non svolge alcuna attività rilevante	La risposta corretta è la n. 1 Il procuratore, ai sensi dell'art. 2209 cod. civ., è il collaboratore che compie atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur senza esservi preposto. In effetti per questa figura non è stabilita una disciplina specifica. La citata norma si limita a rinviare agli artt. 2206 e 2207 cod. civ. dettati per l'istitutore, con riguardo alla pubblicità, alla modifica e alla revoca della procura. Ciò ha spinto parte della dottrina a ritenere che si tratti di una figura di decentramento della sola attività dichiarativa cioè dotata soltanto di poteri di rappresentanza e priva di poteri decisionali. Tuttavia, questa risulta una conclusione non condivisa dall'opinione prevalente che, al contrario, è dell'avviso che il procuratore abbia anche poteri decisionali, seppur circoscritti al proprio ambito operativo. Tali poteri possono essere limitati dall'imprenditore, attraverso il rilascio di un'apposita procura. D'altronde, non essendo preposto all'impresa o ad una parte di essa, egli non ha invece rappresentanza processuale. Per la stessa ragione, quindi, sul procuratore non incombono doveri che attengono all'impresa, come quelli che hanno ad oggetto la tenuta delle scritture contabili o la pubblicità. Inoltre, non può prospettarsi, in nessun caso, la

					responsabilità del preponente per l'ipotesi di omessa spendita del nome nel compimento di atti di impresa, come attesta il mancato richiamo dell'art. 2208 cod. civ.
Nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa, i commessi sono...	Collaboratori che compiono atti di propria iniziativa al fine di realizzare un profitto	Figure esterne che coadiuvano l'imprenditore	Collaboratori che compiono gli atti che comporta ordinariamente la specie di operazioni di cui sono incaricati	Collaboratori che compiono gli atti che comporta saltuariamente la specie di operazioni di cui sono incaricati	La risposta corretta è la n. 3 I commessi, ai sensi dell'art.2210, 1 co., cod. civ. sono “collaboratori che compiono gli atti che comporta ordinariamente la specie di operazioni di cui sono incaricati”. Come gli institori e i procuratori, essi hanno poteri decisori e dichiaratori. In effetti, per i commessi, prevalgono i poteri dichiaratori, inerendo essenzialmente ad operazioni o gruppi di operazioni di carattere esecutivo, che mettono in contatto l'impresa con i terzi. Proprio in quest'ottica, il dato normativo detta specifiche disposizioni riguardanti il momento della conclusione dei contratti ai sensi degli artt. 2211 e 2212 cod. civ. e, in particolare, della vendita ai sensi degli artt. 2210, co. 2 e 2213 cod. civ. Le prime, impongono ai commessi di attenersi agli eventuali contratti standard utilizzati dall'impresa e di non derogare alle relative condizioni generali, li autorizzano a ricevere le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti e i reclami, li legittimano a chiedere eventuali provvedimenti cautelari. Le seconde, accordano ad essi il potere di concedere i soli sconti e/o le sole dilazioni di pagamento che rientrano negli usi commerciali (pertanto, non gli sconti e le dilazioni eccedenti gli usi) nonché di riscuotere il prezzo delle merci vendute, salvo che, ai sensi dell'art. 2213, co.1, cod. civ. alla riscossione non sia destinata una cassa speciale. Questo avviene, tipicamente, nei casi in cui alla vendita non faccia seguito l'immediata consegna della merce (es. acquisto di un'automobile in concessionaria) e/o, più in generale, quando la riscossione del prezzo

					confluisce in un'area autonoma sul piano funzionale alla quale sia preposto un procuratore (si pensi ai grandi magazzini specializzati nella vendita all'ingrosso).
Il bilancio di esercizio è l'insieme di...	Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa	Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa	Stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa	Conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa	La risposta corretta è la n. 2 Nell'ordinamento giuridico italiano, a differenza di altri ordinamenti, manca una disciplina giuridica generale sul bilancio d'esercizio. È prevista una regolamentazione ad hoc soltanto per le società per azioni e cooperative. Nel lessico tecnico/normativo attuale l'espressione bilancio d'esercizio identifica l'insieme dei quattro documenti fondamentali per l'esercizio d'impresa commerciale: lo stato patrimoniale, che contiene gli elementi attivi e passivi suscettibili di valutazione economica e pertinenti all'impresa; il conto economico, che contiene i componenti di costi e ricavi; il rendiconto finanziario che evidenzia la composizione delle disponibilità liquide dell'impresa e la relativa variazione per effetto della gestione caratteristica delle operazioni di investimento e di finanziamento; infine, la nota integrativa, ovvero un documento descrittivo che serve a rendere intelligibili i documenti che riportano i valori sia degli aggregati di valori che figurano nello stato patrimoniale sia nel conto economico, dando notizie sulla consistenza del loro contenuto e, soprattutto, sul processo di valutazione che ha portato ad assegnare ad essi un determinato valore. Resta aperta la questione su quale disciplina debba applicarsi al bilancio d'esercizio delle imprese che assumono forma giuridica diversa, ovvero per una società di persone, un ente non societario o una persona fisica.

					L'orientamento del tutto prevalente risponde in senso affermativo. Tuttavia, al riguardo, non può essere trascurato che le strutture del bilancio della s.p.a. seguono un criterio di pubblicità particolare, es. per quanto concerne l'obbligo di cui all'art. 2435 cod. civ., di portare il bilancio a conoscenza dei terzi, attraverso il suo deposito nel registro delle imprese. Non essendo, infatti, previsto alcun obbligo di pubblicità del bilancio nelle società di persone e nelle imprese individuali, si pongono alcuni dubbi interpretativi. In queste realtà è indubbio che il bilancio possa avere una struttura diversa.
I trasferimento di un ramo d'azienda è ammissibile quando...	È indispensabile all'attività produttiva	È dotata di organicità operativa	Impiega più di 50 dipendenti	Impiega meno di 50 dipendenti	La risposta corretta è la n. 2 La cessione di un ramo dell'azienda è un'operazione che punta a trasferire un settore particolare di essa dotato di organicità operativa. La Corte di Cassazione, con sentenza 17366/2016, è tornata a pronunciarsi sul controverso tema dell'individuazione degli elementi necessari affinché possa configurarsi una valida operazione di cessione di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. La Cassazione, in particolare, enuncia il seguente principio di diritto: costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo di azienda prevista dall'art. 2112 c.c. l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.

La ditta è...	Il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa	Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa	Solo il nome che identifica un'impresa collettiva	Il complesso di beni e servizi erogati dall'impresa	La risposta corretta è la n. 1 La ditta si identifica con il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa individuale. In particolare, i caratteri di tale segno distintivo sono: la verità, la novità e la trasferibilità. Il primo carattere indica che la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, il secondo serve a caratterizzare l'impresa senza che sorgano confusioni con ditte similari ed infine il terzo riguarda il fatto che la ditta, ai sensi dell'art.2565 cod. civ. non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Ai sensi dell'art.2563 cod. civ., all'imprenditore è riconosciuto il diritto all'uso esclusivo della ditta prescelta: colui che per primo ha fatto uso di una determinata ditta può impedire ad altro imprenditore di utilizzare una ditta che sia uguale o simile alla propria e che può creare confusione. Di conseguenza l'imprenditore che per secondo ha fatto uso di tale ditta ha l'obbligo di integrarla o modificarla. Per le imprese commerciali l'obbligo di integrazione e modificazione grava su chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Se la ditta è il carattere distintivo delle sole imprese individuali, le imprese collettive (società) hanno un proprio segno distintivo: nelle società di persone, con la ragione sociale e, nelle società di capitali, con la denominazione sociale.
L'insegna e il marchio sono sinonimi dello stesso segno distintivo?	Si	No	Solo nelle imprese con più di 50 dipendenti	Solo nelle imprese con meno di 50 dipendenti	La risposta corretta è la n. 2 L'insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l'attività avviata dall'imprenditore. Essa deve presentare i caratteri di: originalità; novità (deve essere, cioè, tale da non ingenerare confusione, in relazione al luogo e all'oggetto dell'attività, con l'insegna adottata da altro imprenditore). Il marchio, invece, è il segno distintivo del prodotto. La sua funzione è quella di differenziare i beni e/o i servizi di un imprenditore da quelli merceologicamente similari immessi sul mercato da imprenditori concorrenti. Esso è disciplinato sia dall'ordinamento nazionale sia da quello internazionale. Il marchio può consistere tanto in un emblema (ed. marchio emblematico), quanto in una denominazione o in un segno, purché presenti carattere distintivo e cioè: il requisito della novità; non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; sia veritiero e non generico. Ciascun imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio da lui prescelto. Il diritto all'uso esclusivo del marchio può acquistarsi in due modi: 1) con la registrazione (cd. marchio registrato), ovvero attraverso il deposito dell'apposita domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o alle Camere di commercio locali. È

					necessario considerare che il diritto all'uso esclusivo del marchio dura 10 anni dalla registrazione, ma è rinnovabile (sempre con efficacia decennale) per un numero illimitato di volte; 2) con l'uso di fatto del cd. marchio non registrato ai sensi dell'art.2571 cod. civ. In tale ultima ipotesi, il marchio, acquisendo di fatto notorietà generale anteriormente al deposito della domanda di registrazione, beneficia comunque di una tutela anche se minore rispetto a quella prevista per il marchio registrato. In ogni caso, contro chiunque usi il suo marchio contraffatto, oltre la tutela penale, l'imprenditore ha diritto di esercitare una serie di azioni civilistiche (es. usurpazione e contraffazione, inibitoria, rimozione, risarcimento del danno ecc.).
L'imprenditore è libero di agire sul mercato incurante degli interessi degli altri imprenditori?	Sempre	Mai	Fintanto che i suoi comportamenti non rechino pregiudizio ad altri imprenditori	Solo se le dimensioni della sua impresa sono tali da escludere la concorrenza di altri imprenditori	La risposta corretta è la n. 3 La disciplina della concorrenza tra imprenditori si basa, in linea di principio, sulla libertà della concorrenza stessa, ovvero un corollario del principio della libertà della iniziativa economica privata sancita dall'art. 41, comma 1, della Costituzione. In ossequio a questo principio l'imprenditore è libero di organizzare il processo produttivo, nel modo che gli sembra più opportuno, in vista della realizzazione del profitto. Tuttavia, ciò non significa che all'imprenditore sia permesso di attuare comportamenti che possano recare pregiudizio agli altri imprenditori. L'art. 2595 cod. civ., in proposito stabilisce che la concorrenza deve essere svolta in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale. A tal riguardo la legge pone limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Questi, in particolare, possono essere di carattere: negoziale e legale. I primi derivano da determinati tipi contrattuali o patti inseriti nell'accordo contrattuale, mentre i secondi trovano la loro fonte in norme legislative. Tra i limiti negoziali, per esempio, troviamo: le clausole di esclusiva; i patti di preferenza; i patti di non concorrenza, che devono essere scritti e non possono mai superare la durata di un quinquennio. I limiti legali, invece, possono essere stabiliti a tutela di un determinato imprenditore come: il divieto di

					concorrenza imposto, a tutela dell'acquirente, a chi aliena l'azienda, il quale deve astenersi, nei cinque anni successivi al trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta così come indicato dall'art. 2557 cod. civ.; il divieto imposto al prestatore di lavoro di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore. I limiti legali, tuttavia, possono altresì essere imposti a tutela di tutti gli imprenditori genericamente.
La posizione dominante è condizione vietata...	Sempre	Solo quando le imprese italiane vendono prodotti all'estero	Solo quando l'impresa è di grandi dimensioni	Solo se viene sfruttata abusivamente	La risposta corretta è la n. 4 La legge n. 287/1990 (cd. Legge antitrust) all'art.3 vieta l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. La norma precisa che un siffatto abuso viene perpetrata attraverso le seguenti pratiche: imposizione diretta o indiretta dei prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; impedimento o limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato, dello sviluppo tecnico o del processo tecnologico, a danno dei consumatori; applicazione, nei rapporti commerciali con altri contraenti, di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinazione della conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. È bene precisare quindi che la posizione dominante non è vietata in assoluto, bensì solo nella misura in cui viene sfruttata abusivamente.

La concentrazione d'impresa è un fenomeno ammesso?	Sempre	Mai	Solo quando il fatturato delle imprese coinvolte supera alcuni valori critici	Solo quando il numero dei dipendenti impiegati è maggiore della media delle aziende concorrenti	La risposta corretta è la n. 3 Tale fenomeno esprime un concetto economico che trova il punto di identificazione nel «controllo» di un'impresa su una o più imprese. È necessario a tal riguardo chiarire che per aversi concentrazione occorre che si produca una modificazione reale della struttura interna delle imprese interessate. Ciò, in particolare, può avvenire attraverso fusioni societarie, acquisti di partecipazione, trasferimenti di aziende o relativi rami. Infatti, se le società del gruppo conservano il potere di agire in modo autonomo si avrà semplicemente una ipotesi non di concentrazione, ma di coordinamento dei comportamenti sul mercato di imprese economicamente indipendenti. Da questo punto di vista le operazioni di concentrazione non sono vietate in assoluto, ma unicamente nella misura in cui comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, che abbia degli impatti negativi sulla libera concorrenza. In tal senso il legislatore ha scelto di intervenire non a fronte di qualsiasi operazione astrattamente idonea a restringere la concorrenza, ma solo quando il fatturato delle imprese coinvolte superi alcuni valori che si possono definire critici. Le soglie di fatturato che determinano l'intervento delle autorità antitrust sono fissate a diversi livelli dell'ordinamento europeo e dal legislatore nazionale. È consentito (in particolari casi) derogare al divieto su autorizzazione dell'Autorità garante. L'art. 25 della L. 287/90 dà il potere al Governo di determinare in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, quando l'interesse generale lo esige, operazioni di concentrazione d'impresa altrimenti vietate.
--	--------	-----	---	---	--

Le intese tra imprese sono...	Sempre ammesse	Ammesse quando abbassano i prezzi	Escluse quando abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato nazionale	Escluse quando abbiano per oggetto esclusivo quello di restringere la concorrenza a all'interno del mercato nazionale	La risposta corretta è la n. 3 Le intese tra imprese sono disciplinate negli artt. 2 e 4 della L.287/1990. Il divieto di intese è stato sancito, in via generale, per impedire pratiche che possono ostacolare strategie individuali di abbassamento dei prezzi o di incremento delle qualità dei prodotti o servizi. L'intesa rappresenta perciò, in ultima analisi, un esercizio di potere di mercato da parte delle imprese che, in forma congiunta, aderiscono all'accordo. Il divieto di intese, così come testualmente riportato nell'art. 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), colpisce gli "accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate ... che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza". Il divieto ricomprende perciò tutte le forme di concertazione, indipendentemente dal loro carattere giuridicamente vincolante, quindi anche gli accordi privi di valore contrattuale (c.d. gentlemen agreements). Ricadono in questa definizione anche gli scambi di informazioni che presuppongono l'intenzione di evitare di fare concorrenza. L'elenco di attività vietate ricomprende le intese consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita"; le intese dirette a "limitare o controllare la produzione"; le intese dirette a "ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento"; le intese dirette ad "applicare ... condizioni dissimili per prestazioni equivalenti"; le intese dirette a "subordinare la conclusione di contratti all'accettazione ... di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con i contratti stessi". Tuttavia, non tutte le intese sono vietate. In alcuni casi, infatti, benché restrittive della concorrenza, possono essere esentate dai divieti antitrust qualora risultino idonee a produrre effetti positivi, in termini di efficienza economica per l'intero sistema. Così ad es. un accordo di ricerca e sviluppo tra più imprese può produrre effetti di efficienza in quanto idoneo a ripartire i relativi costi di investimento, ma può beneficiare dell'esenzione dal divieto antitrust solo se contemporaneamente comporta una condizione migliorativa per i consumatori, in termini di diminuzione dei prezzi praticati o di incremento della qualità dei prodotti.
-------------------------------	----------------	-----------------------------------	--	---	--

Il brevetto ...	Consente la soluzione originale di un problema tecnico	Consente la soluzione di un problema teorico	Non consente la soluzione di un problema tecnico, ma descrive la causa	Descrive un problema teorico e ne fornisce una soluzione	La risposta corretta è la n. 1 Il brevetto è un titolo giuridico riconosciuto a colui che realizza, e appunto brevetta, un'invenzione industriale e cioè ogni creazione appartenente al campo della tecnica che consenta la soluzione originale di un problema tecnico e suscettibile di immediata applicazione nella produzione di beni e servizi. Sulla materia è intervenuto dapprima il D.M. 33/2010 «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale» che ha semplificato le procedure relative alla domanda di brevetto nazionale, europeo e internazionale. Inoltre, sul settore dei brevetti è intervenuto il D.Lgs. 131/2010, che ha ulteriormente semplificato la procedura di brevettazione, riducendo gli adempimenti amministrativi necessari. A norma dell'art. 45, co.1, C.P.I., come modificato dalla L. 194/2015, possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Lo stesso art. 45 C.P.I., al co.2, esclude che vengano considerate come invenzioni: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. Il co.4, invece, esclude che siano oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali. Queste previsioni, ai sensi del successivo comma 5, non si applicano ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati. Il brevetto per le invenzioni industriali dura vent'anni dalla data di presentazione della domanda e non è rinnovabile; durata inferiore hanno i brevetti per i modelli di utilità,
-----------------	--	--	--	--	--

					limitata a 10 anni, mentre le registrazioni dei disegni o modelli industriali durano 5 anni. Se però il disegno o modello industriale è protetto dal diritto d'autore come opera creativa (ex art. 2, n. 10, L. 633/1941) la tutela si estende ai sensi dell'art. 44 C.P.I., come modificato L. 46/2007 a tutta la vita dell'autore sino a 70 anni dopo la sua morte.
--	--	--	--	--	--

Il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro?	Sempre	Mai	Solo se dipendente	Quando l'invenzione è frutto di una scoperta fatta durante lo svolgimento o delle sue mansioni	La risposta corretta è la n. 1 A norma dell'art. 2590 c.c., "il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro". Oggi la normativa di riferimento si trova all'art. 64 nel Codice della proprietà industriale come modificato dal D.Lgs. 131/2010. In particolare, si distinguono tre ipotesi: a) rapporto di lavoro avente ad oggetto un'attività inventiva retribuita. In questo caso tutti i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione sono acquistati dal datore di lavoro (invenzioni di servizio); b) invenzione realizzata in esecuzione del rapporto di lavoro, ma l'attività inventiva non è oggetto del rapporto. In questo caso i diritti patrimoniali vengono conferiti al datore di lavoro. Tuttavia, il lavoratore ha diritto ad un equo premio per invenzioni aziendali. Il D.Lgs. 131/2010 ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina dell'equo premio, prevedendo che nel caso di invenzioni aziendali esso spetti al dipendente non solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di brevettare l'invenzione, ma anche qualora opti per l'utilizzo della stessa in regime di segretezza industriale, ovvero nel caso in cui l'azienda ottenga un vantaggio dallo sfruttamento dell'invenzione, a prescindere dalla sua brevettazione; c) rapporto di lavoro senza attività inventiva, ma l'invenzione si è prodotta grazie all'esperienza che il lavoratore ha acquisito nell'azienda o utilizzando i mezzi della stessa. In tal caso i diritti patrimoniali sono acquistati dal dipendente, riconoscendosi al datore di lavoro unicamente un diritto di prelazione dietro corrispettivo monetario per l'acquisto del brevetto, nonché per l'esercizio della facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero. Il diritto morale di paternità dell'invenzione, comunque, spetta sempre al prestatore di lavoro.
È possibile creare un nuovo tipo di società non disciplinato dall'ordinamento giuridico?	Si	No	Solo se di grandi dimensioni	Solo se con meno di 250 dipendenti	La risposta corretta è la n. 2 La dottrina ritiene che l'autonomia privata non possa creare nuovi tipi di società, oltre quelli già previsti dalla legge. In tal senso si vedano: il carattere tassativo dell'articolo 2249 cod. civ., che elenca tutti i possibili tipi di società; una ragione di politica legislativa, che riconosce la piena autonomia alla volontà delle parti solo quando i negozi che esse pongono in essere debbano avere efficacia limitata alle parti stesse. Considerazioni diverse, invece, vengono fatte quando il negozio (come per il caso delle società) deve estendere la propria efficacia oltre le parti contraenti, implicando gli interessi anche di terze persone che potrebbero essere danneggiate da un negozio atipico. In questo caso si

					ritiene che il sistema delle società presenti le caratteristiche di un sistema chiuso, nel quale le parti si devono limitare scegliere tra diversi tipi di società previsti nel codice civile e non possono darne vita ad altri diversi da questi.
Una società tra avvocati può essere costituita sotto forma di società di capitali?	Si	No	Sono se da almeno 3 avvocati	Solo se con un fatturato superiore a 5 milioni di euro	La risposta corretta è la n. 2 Il D.Lgs. 96/2001, in attuazione della direttiva 98/5/CE (in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato da parte di professionisti di Stati membri dell'Unione europea), ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della società fra avvocati. Ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente nella forma della società tra professionisti. Si tratta, dunque, di una tipologia di società che non si può inquadrare in quelle previste dal codice civile. Ha una propria disciplina che, solo per quanto non espressamente previsto, fa rinvio alle norme in materia di società in nome collettivo. In particolare, questa società va iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese (con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia). È iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. Deve essere costituita tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Deve avere per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione legale e agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo di tutti i soci ovvero di uno o più soci. Non è soggetta a fallimento.

Il socio occulto di una società può fallire?	Si	No	Solo se viene individuato prima del fallimento	Solo se il fallimento è rilevante	La risposta corretta è la n. 1 Nelle società occulte i soci affidano i rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni) ad uno solo di essi. Tale socio, pur agendo per conto della società, spende unicamente il suo nome. Il contratto che disciplina i rapporti di una società occulta, di regola, viene stipulato per iscritto, ma questo non viene mai pubblicato. Il socio che compare, infatti, agisce nei rapporti con i terzi, apparentemente, quale imprenditore individuale. Il fine perseguito dalle parti, attraverso l'occultamento della società, consiste normalmente nel limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo gestore che le ha contratte nel proprio nome. Tuttavia, occorre precisare che già prima che il D.Lgs. 5/2006 intervenisse a modificare il disposto dell'art 147 L.F., la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che la mancata esteriorizzazione della società non impedisse l'estensione del fallimento (dell'imprenditore individuale, socio di società occulta) anche ai soci occulti di società occulta, a tal fine interpretandosi estensivamente il 2° comma dell'art. 147 LF. Nella rinnovata versione della norma, il legislatore ha consacrato normativamente l'orientamento già diffuso in dottrina e giurisprudenza, prevedendo al 5° comma l'estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alla società occulta che si scopra esistere successivamente alla dichiarazione di fallimento e di cui l'imprenditore fallito sia socio illimitatamente responsabile (art. 147 L.F.).
--	----	----	--	-----------------------------------	---

Le società di persone possono essere costituite anche verbalmente?	Si	No	Solo se nella forma dell'accomandita semplice	Dipende dalla forma che la società di persone assume	La risposta corretta è la n. 1 Stante l'assenza di particolari formalità, le società di persone possono essere costituite anche attraverso un accordo verbale fra le parti. In tal caso si parla di «società di fatto». Si applicano le norme della semplice se la società esercita un'attività non commerciale. Diversamente, nel caso di attività commerciale, si applicano le norme della società in nome collettivo. La scrittura privata autenticata o l'atto pubblico sono richiesti ai soli fini dell'iscrizione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice nel registro delle imprese. Inoltre, la società di fatto si distingue dalla società irregolare con la quale si intende la società il cui atto costitutivo, pur essendo soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, non sia stato registrato. Tale nomenclatura, in questi casi, si associa solo alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, poiché la mancata registrazione dell'atto costitutivo delle società di capitali comporta la inesistenza stessa della società. A queste società(irregolari) si applica la normativa della società semplice, fermo restando che, per le accomandite irregolari, i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali, sempre limitatamente alla loro quota. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.6175/2010,è intervenuta in materia prevedendo che “la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde della esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra i soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi”. Inoltre, diversamente da casi precedenti, la Corte ha rilevato che «è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 cod. civ. la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società».
--	----	----	---	--	---

Può una s.p.a. essere socia di una società di persone?	Si	No	Solo se il capitale è inferiore a 50.000,00 euro	Solo se ha ricavi inferiori a 5 milioni di euro	La risposta corretta è la n. 2 Il tema, seppure nel silenzio del legislatore, è stato affrontato più volte in giurisprudenza, pur non trovando mai attuazione nel sistema societario italiano. È stata proprio la giurisprudenza ad evidenziare i rischi insiti in tale operazione derivanti dalla pericolosa combinazione dei due diversi regimi di responsabilità. Diversamente, in dottrina, tale soluzione sembra essere stata accolta, pur non mancando i sostenitori della tesi contraria. Oggi, con l'art.2361 cod. civ., è stata ammessa la partecipazione di una qualsiasi società di capitali nelle società di persone, sempre che non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. Il secondo comma della citata disposizione prevede che: "L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.". In particolare, per quanto riguarda la partecipazione di una s.r.l. in una società semplice, la sentenza di Cass., n. 1095 del 2016, ha sostanzialmente ammesso tali ipotesi, anche perché questo tipo partecipazione, di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, co. 2, c.c. dettato per la s.p.a. La Cassazione ritiene che questo costituisca un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede, almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale, così come sancito per legge, la previa decisione autorizzativa dei soci. Rimane pacifica, invece, sia per la giurisprudenza, che per parte della dottrina, la possibilità che a partecipare in una società di persone, sia un'altra società di persone.
--	----	----	--	---	---

Nella società in nome collettivo...	I soci rispondono delle obbligazioni sociali e solo nella misura dei conferimenti effettuati	Rispondono delle obbligazioni sociali solo i soci che amministrano la società	Nessun socio risponde delle obbligazioni sociali	Tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali	La risposta corretta è la n. 4 Nella società in nome collettivo, ai sensi dell'art.2291 cod. civ., tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Poiché la struttura societaria non è dissimile da quella della società semplice, l'articolo 2293 fa rinvio alla disciplina di questa società per quanto non specificamente previsto, compreso le ipotesi di scioglimento. La caratteristica principale di questa tipologia di società è l'aspetto fiduciario e la responsabilità illimitata e solidale dei soci, salvo patto contrario che però resta non opponibile ai terzi. Tutti i soci hanno diritto di amministrare disgiuntamente i beni sociali. Per l'amministrazione, come anche per la rappresentanza, valgono le stesse regole della società semplice. Anche nei rapporti tra soci si applicano le regole della società semplice, con la previsione ulteriore, però, relativa al divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2301 del cod. civ. In pratica, oltre all'obbligo del conferimento, ciascun socio assume anche l'obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. L'obbligo di non concorrenza, che pure costituisce un effetto legale del contratto, può essere comunque espressamente escluso dai soci. Tale volontà, in ogni caso, si ritiene presunta nei casi in cui l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.
Qual è l'efficacia della cancellazione dal registro delle imprese?	Estintiva	Risolutiva	Liberatoria dei debiti	Notoria	La risposta corretta è la n. 1 La giurisprudenza ha avviato da tempo un percorso di pronunce concordi nell'assegnare efficacia estintiva alla cancellazione dal registro delle imprese. Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza 4026/2010, ha affermato l'efficacia estintiva della cancellazione dal Registro delle imprese anche per le società di persone. In ultimo, sono intervenute le Sezioni Unite con tre importanti sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 dal 12 marzo 2013. Alla luce del quadro normativo e delle interpretazioni fornite dai giudici di legittimità e di merito si può, dunque, affermare che: una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e, dunque, non più esistente. Ciò vale sia per le società di capitali sia per le società di persone. Ne consegue che la cancellazione dal registro delle imprese di una società la quale è parte di un giudizio pendente rappresenta un evento il quale comporta l'interruzione del processo.

L'iscrizione del registro delle imprese della società in nome collettivo...	È necessaria per beneficiare delle previsioni specifiche dettate dal legislatore per questa tipologia di società	Non è necessaria per beneficiar e delle previsioni specifiche dettate dal legislatore per questa tipologia	Non è necessaria se il fatturato non supera il milione di euro	È necessaria solo se impiega più di 50 dipendenti	La risposta corretta è la n. 1 La società in nome collettivo non registrata nel registro delle imprese è irregolare. La mancata registrazione del contratto costitutivo di tale società comporta l'assoggettamento dei rapporti fra la società non registrata ed i terzi alle norme relative alla società semplice ai sensi dell'art. 2297cod.civ. Ciò comporta quindi che i creditori sociali possano agire direttamente nei confronti dei soci, senza avere prima escusso i beni sociali e sempreché sui medesimi non sia agevole il soddisfacimento I creditori particolari del socio possono chiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore in ogni momento, quando gli altri beni di questi non siano sufficienti a soddisfarli. Sono previste, però, due eccezioni all'applicazione, nei rapporti con i terzi, della disciplina della società semplice: resta ferma la responsabilità solidale ed illimitata dei soci e si presume che ogni socio che agisca per la società ne sia rappresentante (i patti che limitano la rappresentanza ad alcuni dei soci sono opponibili solo a quei terzi che ne erano a conoscenza). Per la società in nome collettivo non registrata, inoltre, il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni e non di cinque anni, come nelle società registrate. Infine, per sanare la mancata registrazione, ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione o e chiedere di far condannare gli amministratori a provvedervi. La mancata registrazione del contratto sociale, tuttavia, comporta effetti differenti dalla mancata iscrizione delle modifiche. In tali casi, infatti, si applica soltanto la regola generale dell'inopponibilità delle modifiche stesse ai terzi, a meno che non si riesca a provare la loro conoscenza.
---	--	--	--	---	---

La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla...	Assenza di responsabilità dei soci	Presenza di due categorie di soci	Assenza di regole precise sul tema dell'amministrazione della società	Sussistenza degli stessi livelli di responsabilità tra i soci	La risposta corretta è la n. 2 La società in accomandita semplice è tipologia di società di persone, caratterizzata dalla presenza di due diverse categorie di soci, ovvero i soci cosiddetti accomandanti e i soci accomandatari. La prima categoria, i soci accomandanti, conferendo soltanto e non partecipando alla gestione sociale, gode di una limitazione di responsabilità verso i terzi creditori sociali ed ha solo l'obbligo di versare alla società il proprio apporto. La seconda categoria, i soci accomandatari, invece, partecipa alla gestione ed alla direzione della società, assume una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio, benché in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali. Anche la s.a.s. è fondata sulla fiducia verso gli accomandatari. La presenza, inoltre, delle due categorie di soci, richiesta sin dall'inizio, deve, ai sensi dell'art.2323 cod. civ., sussistere sempre. Se viene meno una categoria, la società, decorsi sei mesi, deve sciogliersi. Non è prevista un'assemblea societaria, ma non vi sono norme che la vietino. Il divieto esistente, per gli accomandanti, di includere il proprio nome nella ragione sociale della s.a.s., risponde ad un'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi. Ciò in quanto, normalmente, questi sono indotti a ritenere che i soci indicati nella ragione sociale siano responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali. In tal senso si giustifica allora la sanzione della perdita del beneficio della responsabilità limitata disposta a carico dell'accomandante che sia consenziente all'inclusione del proprio nome nella ragione sociale. L'accomandante che, contravvenendo al divieto di immistione nell'amministrazione della società, compia anche un solo atto di amministrazione, tratti o concluda affari in nome della società, risponde illimitatamente e solidalmente verso i terzi e, inoltre, può essere escluso dalla società a norma dell'art.2286 cod. civ. In tali casi il socio, pur restando sempre accomandante, sarà esposto anche agli effetti del conseguente fallimento della società.
--	------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

Se il socio di una s.p.a. effettua conferimenti diversi dal denaro, deve presentare documentazione a supporto?	Si	No	Solo se il bene è di inestimabile valore	Solo se il fatturato della società è maggiore di cinque milioni di euro	La risposta corretta è la n. 1 Il socio che intende effettuare conferimenti diversi dal denaro, deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo ed i criteri di valutazione seguiti. In questi casi, infatti, occorre rispettare la regola secondo cui in nessun caso, il valore dei conferimenti, può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. La valutazione preliminare operata dall'esperto, comunque, ha carattere solo provvisorio, poiché, entro centottanta giorni dall'iscrizione della società, gli amministratori hanno l'obbligo di sottoporre ad un ulteriore controllo le valutazioni contenute nella relazione di stima. In pendenza di tale accertamento da parte degli organi sociali le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se dalla stima emerge che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui è avvenuto il conferimento, è necessario ridurre in misura corrispondente il capitale sociale, annullando le azioni che restano scoperte. Tale ultima operazione può essere evitata qualora il socio che ha effettuato il conferimento non in danaro decida di recedere dalla società o di versare la differenza. Per evitare che il procedimento descritto possa venire eluso mediante il trasferimento alla società di beni o di crediti in una fase successiva a quella della costituzione, l'art. 2343bis cod. civ. ha disposto un'ulteriore possibilità di controllo. Tale disposizione estende l'applicabilità del procedimento di stima anche agli acquisti che, nei due anni dall'iscrizione nel registro delle imprese, la società dovesse compiere per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale relativamente a beni o crediti appartenenti ai promotori, ai fondatori, ai soci o agli amministratori. Infine, l'art. 2343ter cod. civ., introdotto dal D.Lgs. 142/2008 e modificato dal D.Lgs. 224/2010, prevede delle eccezioni a tale procedimento e individua ipotesi e procedure da seguire per effettuare conferimenti in natura o crediti in s.p.a. senza ricorrere alla relazione di un esperto nominato dal tribunale, al fine di ridurre i costi connessi alla perizia. Ciò è realizzabile ogni qualvolta esista un parametro di riferimento chiaro ed affidabile per la valutazione di tale conferimento.
--	----	----	--	---	---

Le azioni devono sempre essere rappresentate da titoli azionari?	Si	No	Solo se la società è quotata in borsa	Solo se la società ha un fatturato maggiore a cinque milioni di euro	La risposta corretta è la n. 2 Le azioni possono essere rappresentate o meno da titoli azionari e, in alternativa alla loro emissione, lo statuto può prevedere l'emissione delle partecipazioni nel sistema di gestione accentrata, in forma di strumenti finanziari dematerializzati. A seguito dell'intervento del D.Lgs. 27/2012, la dematerializzazione rimane facoltativa soltanto ove non riguardi azioni emesse da Società quotate in mercati regolamentati. Diversamente, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, la dematerializzazione è obbligatoria. Le azioni non dematerializzate possono essere, a scelta dell'azionista, nominative o al portatore, con diversi regimi di circolazione. L'art. 2355 cod. civ. disciplina le modalità di trasferimento dei titoli azionari, riprendendo la disciplina dei titoli di credito. Le azioni al portatore, quando ammesse, si trasferiscono mediante la consegna materiale del titolo. Il possessore del titolo potrà esercitare i relativi diritti mediante presentazione dello stesso alla società. Le azioni nominative si trasferiscono mediante la doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci e ciò può avvenire, mediante girata o mediante transfert. La modalità più diffusa di trasferimento è quella mediante girata in cui il legislatore consente che la formalità della duplice annotazione sia compiuta, in modo separato, da soggetti diversi e in distinti momenti. Può essere apposta dalle parti, all'atto del trasferimento del titolo, oppure successivamente dalla società, allorché il possessore legittimo richieda, esibendo il titolo, la modificazione dell'intestazione nel libro dei soci. A seguito del trasferimento mediante girata, anche prima dell'annotazione sul libro dei soci, il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, oltre a poter ottenere l'annotazione del trasferimento sul libro dei soci, sarà legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali. La disciplina dei titoli nominativi trova applicazione anche in ipotesi di azioni dematerializzate, con la precisazione, tuttavia, che in tale evenienza la girata è sostituita dalla scritturazione sul conto cui è attribuita la stessa efficacia connessa alla prima. Anche in tal caso, pertanto, il legittimo titolare della partecipazione azionaria potrà esercitare tutti i diritti sociali ad essa inerenti indipendentemente dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.
--	----	----	---------------------------------------	--	---

È consentito alla medesima società creare categorie differenti di azioni?	Si	No	Solo se la società per azioni è di dimensioni rilevanti	Solo se la società ha un fatturato maggiore di cinque milioni di euro	La risposta corretta è la n. 1 Nelle società di capitali possono essere create categorie diverse di azioni la cui rilevanza emerge soprattutto in sede di formazione della volontà sociale. Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. Insieme alle azioni ordinarie, quindi, si possono avere le azioni privilegiate (che attribuiscono un diritto di preferenza nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società), le azioni di risparmio (sono state introdotte per favorire l'investimento in borsa; la loro emissione era, infatti, consentita soltanto alle società quotate, ma attualmente, ai sensi dell'art. 2348, co.2, cod. civ. possono ricorrervi anche le non quotate), le azioni di godimento (possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie se, in sostituzione di esse, ne sia stato rimborsato il valore nominale, sul presupposto che il valore dell'azione ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale, a causa delle riserve esistenti), le azioni assegnate ai prestatori di lavoro (l'emissione avviene con norme particolari riguardanti la forma, le modalità di trasferimento ed i diritti spettanti agli azionisti). Nell'art. 2351 cod. civ. è espressamente riconosciuta la possibilità di dar vita a categorie di azioni: prive del tutto del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative (ossia non dipendenti dalla mera volontà della società). Tali tipologie di azioni non possono complessivamente superare la metà del capitale sociale. La L. 116/2014 ha inoltre introdotto importanti novità in tema di diritto di voto nelle s.p.a. In particolare, è stato interamente sostituito l'art. 2351, co. 4, cod. civ., introducendo la possibilità, di prevedere negli statuti delle società non quotate l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo, con un massimo di tre voti per ogni azione, anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.
---	----	----	---	---	---

Per una società di capitali è vietato sottoscrivere azioni proprie?	Si	No	Solo se la società è di dimensioni non rilevanti	Solo se impiega meno di 150 dipendenti	La risposta corretta è la n. 1 La sottoscrizione di azioni proprie è vietata. L'unica parziale deroga introdotta dalla riforma del 2003, che consentiva l'esercizio del diritto di opzione sulle proprie azioni, è stata abrogata dal D.Lgs. 224/2010. La violazione del divieto determina un fenomeno di conversione secondo legge: l'operazione rimane perfettamente valida, ma il legislatore imputa automaticamente la titolarità delle azioni sottoscritte, a titolo personale, ai promotori ed ai soci fondatori, oppure agli amministratori, qualora la sottoscrizione sia avvenuta in sede di aumento del capitale. Tali soggetti, quindi, si assumeranno l'obbligo di eseguire i conferimenti previsti, salvo che riescano a dimostrare di essere esenti da colpa. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle azioni venga effettuata da un terzo in nome proprio, ma per conto della società, ai sensi dell'art. 2357quater cod. civ., il terzo è considerato, a tutti gli effetti, sottoscrittore per conto proprio. Tuttavia, tenendo conto che è sotteso un preventivo accordo con i soggetti coinvolti nella gestione dell'ente, il legislatore ha disposto che, per la liberazione delle azioni, rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento di capitale sociale, gli amministratori.
---	----	----	--	--	---

Una società di capitali può acquistare azioni proprie?	Sempre	Mai	Solo nelle ipotesi e modalità previste dalla legge	Solo se non si eccede la metà del capitale sociale	La risposta corretta è la n. 3 L'art. 2357 del cod. civ. sancisce che la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Tuttavia, è necessario considerare che l'acquisto di azioni proprie è un'operazione che può rivelarsi pregiudizievole per i creditori sociali, perché può determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale loro offerta dal capitale sociale. Questa operazione potrebbe, inoltre, determinare problemi di carattere amministrativo. Il diritto di voto collegato alle azioni proprie dovrebbe essere esercitato dagli amministratori, i quali potrebbero però così influenzare le decisioni dell'assemblea. È per questo che la legge tende ad assicurare la trasparenza dell'operazione sottoponendola ad una serie di limitazioni di carattere quantitativo. Sempre l'art. 2357 cod. civ. prevede infatti che: a) le somme utilizzate per l'acquisto devono essere contenute nel limite delle riserve disponibili e degli utili distribuibili; b) possono essere acquistate solo azioni interamente liberate; c) l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea che ne fissa le modalità, nonché il numero massimo acquistabile, la durata dell'operazione (in ogni caso non superiore a diciotto mesi), il corrispettivo minimo e massimo. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, inoltre, l'ammontare delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni detenute da società controllate. Qualora la società proceda all'acquisto di azioni proprie, in violazione di tali regole, le azioni dovranno essere alienate entro un anno dal loro acquisto secondo le modalità che saranno fissate dall'assemblea. Diversamente sarà necessario procedere, senza indugio, al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale. Non si applicano limitazioni all'acquisto di azioni proprie, in esecuzione di una delibera dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; per effetto di successione universale, di fusione e di scissione; in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
--	--------	-----	--	--	--

La s.p.a. può accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie...	Solo in presenza di garanzie patrimoniali	Solo ad una serie di condizioni espressamente previste dalla legge	Solo ai nuovi soci	Solo ai soci che non amministra la società	La risposta corretta è la n. 2 Il D.Lgs. 142/2008, modificando l'art. 2358 cod. civ., ha previsto l'inapplicabilità, a determinate condizioni, del divieto per la società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. Prima di tale modifica, una deroga al divieto era prevista nell'ipotesi in cui le operazioni fossero state effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate, anche se le somme impiegate e le garanzie prestate dovevano essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le modifiche introdotte all'art. 2358 cod. civ., innovano la disciplina previgente, prevedendo la possibilità per la società di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, ma solo ad una serie di condizioni, precisamente definite dall'articolo stesso. In particolare: l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea; gli amministratori della società devono redigere una relazione che illustri l'operazione, le condizioni, le ragioni e gli obiettivi che la giustificano, nonché l'interesse ed i rischi per la società, indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni e attestando che essa ha luogo a condizioni di mercato eque; l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata a terzi non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Nel calcolo si deve tenere conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie. A livello contabile ciò comporta l'obbligo di iscrivere a bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria. In ogni caso la società non può accettare azioni proprie in garanzia.
---	---	--	--------------------	--	---

Le s.p.a. possono aumentare il capitale sociale...	Solo mediante modificazioni dell'atto costitutivo	Solo dopo essersi quotate in un mercato regolamentato	Sempre rispettando il limite massimo di aumento pari ad un quinto del capitale sottoscritto	Sempre, senza particolari adempimenti	La risposta corretta è la n. 1 L'aumento e la riduzione del capitale sociale possono avvenire solo mediante modificazioni dell'atto costitutivo, deliberato dall'assemblea straordinaria. Tale modifica deve inoltre essere iscritta nel registro delle imprese. In particolare, l'aumento di capitale può essere deliberato solo se le azioni precedentemente sottoscritte siano state interamente liberate, con integrale versamento dei conferimenti. Per attuare l'aumento di capitale si può optare per tre modalità differenti. La prima consiste nel conferimento di nuove attività da parte di soci o terzi. I soci, in questi casi, hanno il diritto di opzione (proporzionale rispetto alle azioni già possedute) sulle nuove azioni emesse, ovvero la facoltà di essere preferito, rispetto a terzi, nella sottoscrizione di nuove azioni. Sulla disciplina del diritto di opzione è intervenuto il D.Lgs. 184/2012 che ha abrogato la disposizione contenuta all'art. 2441, co. 5, cod. civ. per la quale la deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione doveva essere approvata, in qualsiasi momento, con il voto di oltre la metà del capitale sociale. Oggi basta raggiungere il quorum deliberativo normalmente previsto (dalla legge o dallo statuto) per l'adozione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Non è più applicabile nemmeno il limite quantitativo dell'esclusione del diritto di opzione di cui all'art.2441, co. 8, cod. civ. Potrà quindi essere deliberato un aumento di capitale riservato ai dipendenti con esclusione del diritto di opzione per l'intero numero di azioni di nuova emissione e con le stesse maggioranze, oggi semplificate. La L.116/2014, da ultimo, ha previsto che, in aggiunta al deposito presso l'ufficio delle imprese, in caso di aumento di capitale, l'offerta di opzione sia resa nota sul sito internet della società o mediante deposito presso la sede della società. La seconda modalità di aumento del capitale consiste nel trasferimento in conto capitale di riserve o fondi disponibili (cd. aumento nominale o gratuito). Questo aumento di capitale può attuarsi alternativamente o mediante l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione o mediante la proporzionale assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già possedute. Infine, la terza ipotesi di aumento di capitale si può avere con l'imputazione a capitale dei cd. saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario.
--	---	---	---	---------------------------------------	---

La s.p.a. può ridurre il capitale sociale...	Solo dopo l'accertamento dello stato di insolvenza	Solo in caso di scioglimento	Sempre	Nelle ipotesi previste dalla legge	La risposta corretta è la n. 4 La riduzione del capitale sociale fino ad un importo comunque non inferiore al limite legale previsto per le s.p.a., può essere indotta: dalle perdite (obbligatoria quando la riduzione supera il valore di un terzo del capitale sociale e determina una riduzione al di sotto del minimo di legge); dalla morosità degli azionisti (se le loro azioni rimangono invendute o si annullano); dal recesso degli azionisti; dall'inferiorità del valore dei beni conferiti in natura di oltre 1/5 rispetto al valore del conferimento; dalla riduzione facoltativa del capitale sociale, consentita ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. Tale riduzione può ottenersi alternativamente: con il rimborso di parte dei conferimenti ai soci, o liberandoli dall'obbligo di eseguirli; con l'acquisto di azioni proprie e successivo annullamento; mediante sorteggio di azioni per l'ammontare della riduzione e rimborso alla pari ai portatori. Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 2445, co. 2, cod. civ., così come modificato dalla L. 33/2009, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che, in seguito ad essa, le azioni proprie eventualmente possedute dalla società non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
--	--	------------------------------	--------	------------------------------------	--

Le obbligazioni emesse dalla società incorporano lo status di socio?	Sempre	Mai	Solo se le obbligazioni ista sottoscrive una somma maggiore di 1/5 del valore del capitale sociale	Solo se la società è in liquidazione	La risposta corretta è la n. 2 Le obbligazioni costituiscono un mezzo di finanziamento delle società. Sono nella sostanza debiti che la società assume verso terzi, gli obbligazionisti. Le obbligazioni sono titoli di credito a reddito fisso o indicizzato e possono essere nominative o al portatore. La differenza sostanziale rispetto alle azioni consiste nel fatto che queste ultime sono parte del capitale sociale e incorporano lo status di socio, mentre le obbligazioni incorporano solo un diritto di credito. Ad ogni modo, l'emissione di obbligazioni da parte della società è subordinata a determinate condizioni: ai sensi dell'art. 2412 cod. civ., le obbligazioni non possono essere emesse per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori; la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è iscritta nel registro delle imprese; la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate. Prima della L. 134/2012, non era previsto alcun limite all'emissione in caso di obbligazioni emesse da società con azioni quotate in mercati regolamentati. A seguito dell'intervento del decreto crescita, invece, i limiti all'emissione di obbligazioni previsti dall'art.2412, co.1e co.2, cod. civ. non si applicano né alle società con azioni quotate, né alle società con azioni non quotate, a condizione che le obbligazioni emesse siano destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. I possessori di obbligazioni sono tutelati dall'assemblea degli obbligazionisti, che ha competenza sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e sulla approvazione del relativo rendiconto e dal rappresentante comune, cui spetta la rappresentanza processuale degli obbligazionisti. Questi, inoltre, deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, deve tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società ed assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha, altresì, il diritto di assistere all'assemblee dei soci. Ad ogni modo, la presenza di organi sociali a tutela degli obbligazionisti non li priva della possibilità di tutelare con azioni individuali i propri diritti. Ai sensi dell'art.2419 cod. civ., sono però precluse le azioni incompatibili con le
--	--------	-----	--	--------------------------------------	---

					deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti, dell'assemblea previste dall'art. 2415 cod.civ.
--	--	--	--	--	---

La s.p.a. può destinare un patrimonio ad uno specifico affare?	Si	No	Solo in caso di aumento di capitale	Solo in caso di perdite al di sopra di 1/5 del capitale sociale	La risposta corretta è la n. 1 L'art. 2447bis cod.civ. disciplina la fattispecie dei patrimoni dedicati. Tale norma stabilisce che la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, nonché convenire nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare stesso, o parte di essi, siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ad uno specifico affare non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. Quanto alla nozione di specifico affare, secondo un'interpretazione restrittiva il termine individua una singola operazione, una precisa iniziativa economica destinata a realizzarsi entro un lasso di tempo previamente indicato. Secondo un'interpretazione più ampia, invece, il concetto di specifico affare può consistere sia nel compimento di un singolo atto giuridico, sia in un ramo di attività di impresa. L'art. 2447ter cod. civ., così come modificato dal D.Lgs. 39/2010, disciplina gli aspetti inerenti alla costituzione del patrimonio destinato. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare dovrà indicare tra l'altro: l'affare al quale è destinato il patrimonio, i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio, il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, gli eventuali apporti di terzi, la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, nonché le regole di rendicontazione dello specifico affare. Tale deliberazione è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo diversa indicazione dello statuto sociale. Essa, inoltre, deve essere depositata e iscritta presso il registro delle imprese. Ai sensi dell'art.2447novies cod. civ., quando si realizza o quando è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato il patrimonio gli amministratori redigono un rendiconto finale che viene depositato presso il registro delle imprese, unitamente ad una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Infine, nell'ipotesi in cui le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell'affare non fossero state soddisfatte del tutto, i creditori possono chiederne la liquidazione.
--	----	----	-------------------------------------	---	---

I controlli esterni alla società servono a...	Garantire il corretto funzionamento dell'ente	Garantire la stabilità finanziaria dell'ente	Verificare l'adempimento dei conferimenti da parte dei soci	Verificare le condizioni per poter procedere con un aumento di capitale	La risposta corretta è la n. 1 In effetti, un limite alla funzionalità e all'indipendenza del collegio sindacale è rappresentato dal fatto che i suoi membri vengono nominati dall'assemblea, ovvero dalla stessa maggioranza che gestisce la società e provvede alla nomina dell'organo amministrativo. Il legislatore ha pertanto elaborato un sistema di controlli esterni volti a garantire il corretto funzionamento dell'ente. Tra questi, l'attività svolta dal Tribunale ai sensi dell'art. 2409 cod.civ. che ha potere di intervento e di controllo sull'intera gestione sociale. Ciò può avvenire quando i soci, che rappresentano il decimo del capitale sociale (o il ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) chiedano -tramite ricorso all'autorità giudiziaria- il controllo sull'ente laddove sussistano fondati sospetti che amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da poter arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate. Per quanto riguarda le s.p.a. quotate, al fine di garantire la trasparenza circa le vicende sociali e la situazione patrimoniale dell'ente, la L. 216/1974 (e successive modifiche) ha introdotto un'ulteriore forma di controllo esterno svolto dalla Consob. Ancora più di recente la L. 262/2005 ha attribuito ulteriori competenze alla Consob che è stata individuata quale Autorità di vigilanza per la tutela del risparmio. A questa Autorità spetta di assicurare la trasparenza e la correttezza dei soggetti vigilati. Si unisce ai sistemi di controllo la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, un organo collegiale finalizzato a garantire la trasparenza dei mercati finanziari e dei player che vi prendono parte. Essa è dotata di una propria organizzazione autonoma, ed è stata riconosciuta quale persona giuridica di diritto pubblico. Le mansioni riconosciute alla Commissione sono prevalentemente di carattere ispettivo e istruttorio. D.lgs. 39/2010 ha poi attribuito alla Consob il potere di vigilare sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.
---	---	--	---	---	--

I soci della s.p.a. possono regolare il proprio comportamento all'interno dell'ente con appositi patti?	Si	No	Solo se la società ha meno di 10 soci	Solo se i soci stipulano degli accordi parasociali	La risposta corretta è la n. 4 I patti parasociali sono quegli accordi che hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società. Si formano, in genere, parallelamente all'atto costitutivo, ma, stante la loro natura, ne rimangono separati. Tutti i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria. Solo i soci che li hanno sottoscritti sono vincolati al rispetto. Sono così esclusi: i successivi acquirenti delle azioni e i sottoscrittori di azioni di nuova emissione. Sono stati regolati dapprima con il D.Lgs. 58/1998, che ne ha previsto la piena giuridicità e vincolatività con riguardo alle società con titoli quotati nei mercati regolamentati. Successivamente è intervenuto il D.Lgs. 6/2003 che ha provveduto ad una regolamentazione dei patti parasociali anche con riguardo alle società non quotate. Per queste ultime, l'art. 2341bis cod. civ., nel porre all'autonomia privata il vincolo relativo alla durata degli accordi, specifica l'ambito operativo della relativa previsione, prevedendo che essa trovi applicazione con riguardo a quei patti che, in qualsiasi forma stipulati, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: hanno ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni e nelle società che le controllano (cd. sindacati o convenzioni di voto); pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano (cd. sindacati o convenzioni di blocco); hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di una influenza dominante su una società per azioni (cd. sindacati o convenzioni di controllo). Con riguardo, dunque, alle sole tipologie pattizie espressamente considerate, la nuova normativa regola sia gli accordi a tempo determinato, limitando a cinque anni la durata massima degli stessi, che quelli a tempo indeterminato, facendo salvo, in tal caso, il diritto di recesso per ciascun contraente, con obbligo di preavviso di almeno sei mesi. Quanto al profilo della pubblicità, l'art. 2341 ter cod. civ. dispone che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati.
---	----	----	---------------------------------------	--	---

Nelle società a responsabilità limitata le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni?	Si	No	Solo se la s.r.l. è uninominale	Solo se socia della s.r.l. è una s.p.a.	La risposta corretta è la n. 2 La società a responsabilità limitata è la persona giuridica che esercita un'attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati. In questa tipologia di società le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. La disciplina di tale società è stata fortemente impattata dalla riforma societaria del 2003 che ne ha delineato un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente. La formulazione ad oggi in vigore è stata dunque dotata di una disciplina propria, autonoma da quella delle s.p.a., anche se alcune norme permangono simili. La s.r.l. può essere costituita per contratto o atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve avere i requisiti previsti dall'art. 2463 cod. civ. Il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Con la L. 99/2013 è stata introdotta la possibilità di determinare l'ammontare del capitale in misura inferiore ad euro 10.000, ovvero almeno di 1 euro, con conferimenti esclusivamente in denaro. In tale ipotesi, tuttavia, sorge l'obbligo per la società di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi. Tale obbligo permane sino a che la riserva e il capitale non abbiano raggiunto l'ammontare stabilito per legge di 10.000 euro. Questa società, come la s.p.a., acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
--	----	----	---------------------------------	---	--

La quota di una s.r.l. è...	La misura della partecipazione di un soggetto al capitale sociale	La parte del diritto di voto spettante ad un socio amministratore	La porzione di bene che spetta ai soci in caso di scioglimento della società	La porzione di partecipazione che la s.r.l. ha in una s.p.a.	La risposta corretta è la n. 1 Nella s.r.l. la quota di partecipazione di un soggetto al capitale sociale non può essere rappresentata da azioni e non può costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.. I soci, per provare di possedere quote di una s.r.l., hanno a disposizione i cosiddetti certificati di quota. In essi la situazione di socio non è incorporata come nelle azioni, ma solo menzionata. Ai sensi degli articoli 2469 e 2470 cod. civ., viene disciplinata una caratteristica comune alle quote: la trasferibilità. Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente. La L. 2/2009 ha modificato l'art. 2470 cod. civ. che ha attribuito efficacia al deposito dell'atto del trasferimento di proprietà delle quote di s.r.l. nel registro delle imprese. Sarà quindi da tale deposito che l'acquirente acquisirà nei confronti della società lo status di socio. La citata legge, infatti, ha abrogato nelle sole s.r.l. il libro dei soci e, con esso, l'obbligo di presentare al registro delle imprese l'elenco degli stessi insieme al bilancio di esercizio. L'atto di trasferimento deve avere forma scritta e deve riportare una firma autenticata dal notaio che, entro 30 giorni, provvederà a depositare lo stesso nel registro delle imprese ai fini dell'iscrizione. La L.133/2008 ha previsto che ai fini del trasferimento delle quote di una s.r.l. è possibile rivolgersi anche ai dottori commercialisti. In tal caso l'atto di trasferimento delle quote può essere sottoscritto con firma digitale e depositato entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Il deposito presso quest'ultimo deve essere effettuato dagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e ragionieri. L'alienante è responsabile solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni dal trasferimento e per i versamenti ancora dovuti, ma la società, ai sensi dell'art.2472 cod. civ., non può richiederli al primo se non dopo averli infruttuosamente richiesti al secondo. Lo status di socio si caratterizza di diritti e di obblighi. Tale status cessa per recesso, trasferimento della quota o espropriazione della quota, esclusione del socio, fallimento del socio e vendita coattiva della quota per morosità.
-----------------------------	---	---	--	--	---

Le normative sui conferimenti nella s.p.a. e sui conferimenti nella s.r.l. sono equiparabili?	Sempre	Mai	Solo se la s.p.a. ha partecipazioni nella s.r.l.	Solo se la s.r.l. ha partecipazioni nella s.p.a.	La risposta corretta è la n. 2 Il legislatore della riforma del 2003 ha dedicato al tema dei conferimenti nelle s.r.l. un'apposita normativa, svincolata dalle previsioni in ordine ai conferimenti nelle s.p.a. Ai sensi dell'art. 2468, co.2, cod.civ. è stato previsto che i diritti sociali spettino ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Inoltre, si prevede che il valore globale dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare totale del capitale sociale. Tuttavia, la vera novità è rappresentata dall'introduzione del principio in base al quale possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, superandosi in tal modo il tradizionale divieto di conferimento di opera o servizi che riguardava in passato tutte le società di capitali. Sul punto è necessario precisare, però, che la L. 99/2013 ha stabilito che quando l'ammontare del capitale viene determinato in misura inferiore a 10,000 euro, ma pari ad almeno 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione. Tale tipologia di conferimento è però ammesso a condizione che il socio presti una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti e per l'intero valore ad essi assegnato. La nuova normativa prevede che il versamento iniziale del 25% dei conferimenti in denaro possa essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria corrispondente nel valore. La L. 99/2013 ha stabilito che il versamento del 25% dei conferimenti in danaro avvenga direttamente all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo.
---	--------	-----	--	--	--

Una s.r.l. può essere costituita da un solo socio?	Si	No	Solo se il socio è una s.p.a.	Solo se è costituita nella forma semplificata	La risposta corretta è la n. 1 La possibilità di costituire una s.r.l. unipersonale è stata introdotta con il D.Lgs. 88/1993. Qualunque soggetto giuridico capace di partecipare ad una società può costituire unilateralmente una s.r.l. e allo stesso modo una s.r.l. originariamente pluripersonale può trasformarsi in unipersonale. La relativa disciplina si applica in ogni caso e senza tener conto se tale carattere sia originario o successivo. La disciplina dettata per la s.r.l. con unico azionista prevede, anzitutto, che negli atti e nella corrispondenza della società, ai sensi dell'art.2250 cod. civ., si debba fare menzione dell'esistenza di un socio unico. Inoltre, qualora vi sia un unico socio o sia mutata la persona di questo, gli amministratori devono depositare la modifica ed iscriverla presso il registro delle imprese. Un ulteriore caratteristica si rintraccia all'atto della costituzione della società, poiché in questi casi il conferimento in danaro deve essere interamente versato e non è ammesso il richiamo dilazionato della percentuale residua. Nell'ipotesi in cui l'unicità fosse sopravvenuta, l'unico socio dovrebbe completare entro novanta giorni il versamento della rimanente percentuale di conferimento. I contratti tra la società e l'unico socio, nonché le operazioni a suo favore, per essere opponibili ai creditori, ai sensi dell'art.2478 cod. civ., devono essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori oppure risultare da atto scritto. Delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio ed i creditori sociali, stante la limitazione della responsabilità, non possono avanzare pretese sul patrimonio personale dell'unico socio. La riforma del 2003 ha apportato alcune modifiche alla disciplina della s.r.l. unipersonale, in particolare con riferimento alla disciplina delle ipotesi di deroga alla limitazione della responsabilità dell'unico azionista. Il socio sarà illimitatamente responsabile in caso di insolvenza della società, quando manchi il versamento dell'intero ammontare dei conferimenti in danaro, ovvero, in caso di unicità sopravvenuta, per mancata effettuazione dei versamenti ancora dovuti dal socio ormai unico entro il termine di novanta giorni, mancata attuazione della pubblicità dei dati relativi all'unico socio, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese. In presenza di queste ipotesi, infatti, il socio risponde illimitatamente.
--	----	----	-------------------------------	---	---

Nelle s.p.a. i titoli di debito posso essere sottoscritti da chiunque?	Si	No	Solo da investitori professionali	Solo da altre società	La risposta corretta è la n. 3 Anzitutto, i titoli di debito possono essere emessi solo previa previsione dell'atto costitutivo. I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali che sono soggetti per legge a vigilanza prudenziale. Tra questi vi sono le banche, le SIM, le SICAV, le società di gestione del risparmio, le assicurazioni, ecc. Chi successivamente li trasferisce risponderà della solvenza nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società stessa. Come detto, l'emissione è subordinata alla previsione espressa nell'atto costitutivo il quale deve inoltre stabilire se la competenza di decisione sia dei soci ovvero degli amministratori così da determinarne i limiti, le modalità e le maggioranze necessarie. Ulteriore significativa novità della riforma è l'introduzione di un'apposita disciplina dei finanziamenti dei soci. Tale disciplina è tesa a regolamentare la sottocapitalizzazione delle società che operano con rilevanti finanziamenti con titoli di debito da parte dei soci. L'art. 2467 cod. civ. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. L'articolo precisa che per finanziamenti dei soci a favore della società in questo caso si intendono quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Per società mutualistiche si intendono...	Le società specializzate nell'erogazioni di mutui	Le società di persone che operano nel ramo assicurativo	Le società cooperative e le società di mutua assicurazione	Solo le società di mutua assicurazione	La risposta corretta è la n. 3 Per società mutualistiche si intendono le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno uno scopo mutualistico. Questo si pone come presupposto legale di queste particolari organizzazioni sociali. Lo scopo mutualistico è l'intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato operando singolarmente. Affinché ciò avvenga e cioè si riesca ad eliminare l'intermediario che intende speculare, occorre che assumano la qualità di imprenditore quelle stesse persone che normalmente sono ad esso contrapposte, ovvero i clienti/ consumatori. In tal senso, quindi, la società mutualistica viene collettivamente esercitata dalle stesse persone che

					usufruiranno poi dei beni o servizi da essa prodotti; soci e destinatari dell'attività sociale sono le medesime persone.
Le società cooperative sono soggette al controllo dell'autorità governativa?	Si	No	Solo se esercitate per uno scopo mutualistico	Solo se in stato di insolvenza	La risposta corretta è la n. 1 Stante l'interesse pubblico connesso alle società cooperative, queste sono soggette a rigorosi controlli dell'autorità governativa. Infatti, nel caso in cui vengano accertate irregolarità, l'organo di vigilanza può revocare gli amministratori ed i sindaci ed affidare la gestione ad un commissario governativo. L'autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies cod. civ., con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. L'art. 2545 quinquiesdecies cod. civ. ha, inoltre, esteso il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. a tutte le cooperative. A tal fine occorre che la denuncia pervenga da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, oppure da un decimo del numero complessivo dei soci. Qualora la società cooperativa risulti insolvente, può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento, ai sensi dell'art. 2545terdecies cod. civ. Sulla vigilanza di questa tipologia di società è intervenuta la L. 134/2012 che ha previsto che agli enti cooperativi che si sottraggono alle attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti, si applica una sanzione amministrativa che può andare da euro 50.000 ad euro 500.000.

Nelle cooperative di lavoro il rapporto mutualistico ha ad oggetto...	La creazione di beni e servizi per gli stessi lavoratori	La creazione di posti di lavoro	La prestazione di attività lavorative da parte della società	La prestazione e di attività lavorative da parte del socio	La risposta corretta è la n. 4 Nelle cooperative di lavoro il rapporto mutualistico ha ad oggetto, conformemente alla L.142/2001, la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Le cooperative di lavoro sono organizzazioni di impresa composte solamente da lavoratori che si associano ed assumono, sotto forma di appalti, l'esecuzione di opere o servizi. Esse sono perciò caratterizzate dallo scopo mutualistico inteso come fornitura di occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. In particolare, il rapporto tra società e socio ha natura duplice, sia associativa, che lavorativa. In tal caso, infatti, il lavoratore, socio della cooperativa, stabilisce con la propria adesione un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma od in qualsiasi altra forma con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La L. 9/2014, in tale ambito, ha previsto che le cooperative dei lavoratori abbiano la prelazione sull'affitto o l'acquisto dell'azienda sottoposta a procedure concorsuali. Ciò che distingue la mera prestazione di lavoro subordinato dalla prestazione lavorativa in regime mutualistico è sostanzialmente la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita societaria, ovvero la partecipazione alle assemblee ed ai momenti decisionali propri della cooperativa. In sostanza sono soci lavoratori di cooperativa coloro i quali concorrono alla gestione dell'impresa (partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa), che partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche (nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda), che contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, ovvero che mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione alla quantità e qualità dell'attività svolta.
---	--	---------------------------------	--	--	---

La società di mutua assicurazione è sempre a responsabilità limitata?	Si	No	Solo se con più di 2500 partecipanti	Solo se l'assicurazione è l'attività prevalente	La risposta corretta è la n. 1 Le società di mutua assicurazione, per definizione, godono sempre della responsabilità limitata e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura. Sono assoggettate ad autorizzazioni, alla vigilanza ed ai controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dalle assicurazioni. Esse vengono comunemente classificate o in società a quota fissa, in cui si ha la costituzione di un patrimonio sociale mediante versamento di quote individuali da parte di ciascun socio o a ripartizione, nelle quali i soci assumono l'obbligo di contribuire pro quota al pagamento - scaglionato nel tempo- delle indennità di assicurazione, senza perciò addivenire alla costituzione di un patrimonio sociale. Il socio ha diritto alla prestazione dell'assicurazione per il solo fatto di aver aderito alla società, ovvero di essersi assicurato presso la stessa. Egli, ai sensi dell'art.2546 cod. civ., perde il diritto di essere assicurato se l'assicurazione si estingue. Ad ogni modo, l'atto costitutivo può prevedere anche la presenza di soci sovventori, i quali, a differenza dei soci assicurati, non sono legati alla società ed i cui conferimenti servono al solo fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità. Questa classe di soci ha una influenza limitata e subordinata nell'amministrazione della società e nell'assemblea rispetto ai soci assicurati.
---	----	----	--------------------------------------	---	--

Una società che è soggetta ad una operazione di trasformazione...	Muta la propria identità	Non muta la propria identità	Attua una successione di una società in un'altra	Attua una novazione soggettiva	La risposta corretta è la n. 2 La trasformazione è un'operazione che attua un mutamento del tipo di società. Essa consiste in una modificazione dell'atto costitutivo, ma non comporta né una novazione soggettiva, né una successione di una società ad un'altra. La società resta di fatto immutata nella sua identità, cambia solo lo schema organizzativo. Con la trasformazione, ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. A seguito di tale operazione tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare della società trasformata deve essere considerato di proprietà della medesima società nella nuova veste e denominazione assunta per effetto della trasformazione. La riforma del 2003 ha avuto degli impatti sotto il profilo relativo alla possibilità di realizzare la trasformazione anche in pendenza di una procedura concorsuale, nonché alla possibilità di avere una trasformazione eterogenea. In questo caso si parla di trasformazione omogenea quando vi è la modificazione di una società commerciale di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) in società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa. La trasformazione è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Il contenuto, la pubblicità e l'efficacia dell'atto di trasformazione sono disciplinati dall'art. 2500 cod. civ. che, riprendendo sostanzialmente le prescrizioni del vecchio testo dell'art. 2498 cod. civ., prevede che la trasformazione debba risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società per azioni adottato. Gli adempimenti di pubblicità sono, pertanto, quelli prescritti per il tipo di società risultante dalla trasformazione, nonché quelli richiesti per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. È necessario, inoltre, che la delibera di trasformazione sia iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte dalla legge. Quanto al regime della responsabilità, ai sensi dell'art 2500 quinquies cod. civ., i soci già a responsabilità illimitata non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, salvo che i creditori sociali abbiano acconsentito alla trasformazione. Gli artt. 2500 septies e 2500 octies cod. civ. disciplinano, rispettivamente, la trasformazione eterogenea da società di capitali in
---	--------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	--

					consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e la trasformazione eterogenea di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in società di capitali.
--	--	--	--	--	---

La fusione attua un fenomeno di concentrazione delle società?	Si	No	Solo se una delle società è in stato di insolvenza	Solo se le due società che si fondono sono s.p.a.	La risposta corretta è la n. 1 La fusione, da un punto di vista economico, attua una concentrazione di imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato. Da un punto di vista giuridico essa fa sì che ad una pluralità di società si sostituisca un unico organismo sociale. Questa operazione si realizza con la modifica degli atti costitutivi delle società partecipanti. La fusione può attuarsi per incorporazione, allorché una società assorbe interamente l'altra, assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti o per fusione in senso stretto, ovvero quando una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente nuovo. La fusione può avvenire tra società dello stesso tipo o di tipo diverso, così come tra società lucrative e società cooperative. La partecipazione alla fusione è pure consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali, ma non anche alle società in liquidazione che, ai sensi dell'art.2501 cod. civ., abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Le società in liquidazione, che non abbiano iniziato la ripartizione dell'attivo ed intendano partecipare ad una fusione, devono revocare lo stato di liquidazione e, qualora si rendesse necessario, operare al fine di ricostituire il capitale. Alla preventiva delibera di revoca della liquidazione può essere equiparata l'approvazione all'unanimità del progetto di fusione. Le società partecipanti alla fusione, per il tramite dei rispettivi amministratori, devono redigere un progetto di fusione, da sottoporre all'approvazione delle assemblee delle società medesime. Il progetto di fusione deve indicare, tra le altre cose, l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione, il rapporto di cambio delle azioni o quote, la disciplina degli eventuali conguagli in danaro, le modalità di assegnazione delle quote o delle azioni della società che risulta dalla fusione. Tale progetto deve essere iscritto nel luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Nell'ottica della semplificazione il D.Lgs. n.123/2012 recepisce le norme europee volte a ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e documentazione posti a carico di società coinvolte nei processi di fusione e scissione. In particolare, si consente di dare pubblicità al progetto di fusione o scissione anche attraverso la pubblicazione del documento sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza dello stesso, l'autenticità dei documenti e la certezza della data della pubblicazione medesima.
---	----	----	--	---	--

La tipologia di fusione transfrontaliera avviene tra ...	Società di altro Stato comunitario che hanno sede all'estero	Due società italiane all'estero	Società estere in Italia	Società italiane e società di altro Stato comunitari o	La risposta corretta è la n. 4 Il D.Lgs. n.108/2008 ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. L'obiettivo di questa norma è quello di facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi. Pertanto, per fusione transfrontaliera si intende la fusione tra società italiane e società di altro Stato comunitario, in cui la società che risulta dalla fusione sia una società italiana o di altro Stato comunitario. Il decreto trova applicazione allorquando vi sia una fusione di società di capitali costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi. Trova, altresì, applicazione quando per una fusione transfrontaliera la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consenta che il conguaglio in contanti superi il 10 per cento del valore nominale o, in mancanza, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione. Se si manifesta un'ipotesi di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro, prevale la legge applicabile alla società che risulta dalla fusione. La fusione transfrontaliera è permessa solo se la legge, applicabile a ciascuna società partecipante alla fusione, consente a tale società di realizzare una fusione con società di tipo equivalente a quelle delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera.
--	--	---------------------------------	--------------------------	--	---

Nella scissione si attua sempre un trasferimento di elementi patrimoniali attivi e passivi?	Si	No	Solo quando la società sia in stato di liquidazione	Solo quando la società sia in stato di insolvenza	La risposta corretta è la n. 1 Ai sensi dell'art. 2506 cod. civ., con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. In entrambi i casi si attua un trasferimento di elementi patrimoniali attivi e passivi, con la differenza, però, che, mentre nel primo caso la società soggetta a scissione si estingue, nel secondo questa dovrà soltanto ridurre il capitale sociale in misura proporzionale al capitale netto trasferito. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione, tuttavia, non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Resta fermo che l'operazione di scissione è diversa dalla scorporazione. Questa consiste nel conferimento da parte di una società di alcune o tutte le sue attività produttive ad altra o altre società con la particolarità, però, che le azioni o quote della società conferitaria vengono attribuite non ai soci della società conferente, ma al patrimonio sociale di quest'ultima.
---	----	----	---	---	--

Nelle società, l'aggregazione di unità produttiva può avvenire anche attraverso la costituzione di un gruppo?	Si	No	Solo per le s.p.a.	Solo se il capitale del gruppo è complessivamente superiore a 5 milioni di euro	La risposta corretta è la n. 1 Oltre all'ipotesi della fusione, l'aggregazione di unità produttive può realizzarsi anche attraverso la costituzione di un gruppo di società. Questo tipo di operazione, giuridicamente, si realizza mediante l'aggregazione di più società che formalmente rimangono autonome, tra loro collegate, ma comunque tutte controllate e sottoposte ad una direzione unitaria. In questo modo si consegue il risultato di imprimere unità di indirizzo e di azione alle diverse imprese aggregate, perseguendo contemporaneamente il vantaggio di conferire all'organismo economico, unitariamente considerato, flessibilità strutturale e delimitazione dei rischi. Al vertice vi è la società holding o società capogruppo che può esercitare il suo controllo sulle società del gruppo, di diritto, mediante il possesso del pacchetto di maggioranza delle azioni o, di fatto, mediante l'eventuale imposizione della propria volontà in assemblea. In questo caso, in definitiva, si realizza una concentrazione di società senza fusione in termini giuridici. Le persone giuridiche ed i loro patrimoni, infatti, restano formalmente separati, ma consentono la formazione di una volontà omogenea del gruppo che coincide con quella delle holding. Prima della riforma del diritto societario del 2003, il nostro ordinamento ancora risultava privo di una legislazione organica in materia, benché in realtà vi fossero già diversi gruppi operanti. L'unica normativa in tal senso era la L. 287/1990 relativa al corretto esercizio della concorrenza ed il D.Lgs, 127/1991, che ha introdotto l'obbligo della redazione di bilanci consolidati di gruppo. Dopo la citata riforma sono stati dedicati alla materia sette articoli artt. 2497-2497 septies del cod. civ., concernenti l'attività di direzione e coordinamento di società. Nelle nuove disposizioni dedicate alla materia sono stati affrontati i principali aspetti del fenomeno, soprattutto, sotto il profilo della responsabilità dell'ente controllante, del regime pubblicitario cui sono soggette le imprese coinvolte nell'attività di direzione e coordinamento e le ipotesi di recesso del socio di una società controllata.
---	----	----	--------------------	---	---

Una s.p.a. può estinguersi senza che sia cancellata dal registro delle imprese?	Si	No	Solo se è fallita	Solo se non rimangono creditori sociali da soddisfare	La risposta corretta è la n. 2 L'estinzione della società di capitali è un processo che si articola nella fase dello scioglimento, liquidazione e cancellazione dell'ente dal registro delle imprese. Tuttavia, il verificarsi di una causa di scioglimento non determina automaticamente l'estinzione della società e la conseguente perdita della personalità giuridica. Quello che si verifica, invece, è un sostanziale cambiamento dello scopo sociale. È una fase in cui si rende necessario ripartire fra i soci i guadagni realizzati, insieme al rimborso dei conferimenti effettuati. Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, nel senso che non occorre un accertamento a carattere costitutivo negoziale. La principale novità rispetto al sistema precedente consiste nella separazione tra il momento in cui si verifica una causa di scioglimento ed il momento in cui tale causa ha effetto, essendo quest'ultimo identificato, per tutte le ipotesi, nel momento di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 2484 cod. civ., gli amministratori accertano la causa o della deliberazione dell'assemblea che dispone lo scioglimento. Quando si verifica una causa di scioglimento lo scopo della società si trasforma da lucrativo o mutualistico in quello di pagare il passivo e ripartire tra i soci il residuo attivo. Non può, quindi, ulteriormente esercitarsi l'attività sociale e matura per i soci il diritto ad ottenere la quota di liquidazione che gli spetta. Rileva la previsione, introdotta dalla riforma 2003, relativa alla possibilità di revocare lo stato di liquidazione, purché ai sensi dell'art. 2478ter cod. civ., non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Alla fine della procedura di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio finale non viene approvato dall'assemblea, ma dai singoli azionisti mediante un particolare procedimento di approvazione tacita ai sensi dell'art. 2493 cod. civ. Nell'ambito di questa fase, il bilancio finale di liquidazione dà conto degli esiti della liquidazione, del denaro esistente e del valore effettivo dei beni in natura, mentre il piano di riparto esprime la proposta di ripartizione dell'attivo residuo. Successivamente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, con tale cancellazione, la società si estingue. Terminata questa fase, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
---	----	----	-------------------	---	--

					riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso dalla mancanza di questi.
Una s.r.l. può sciogliersi per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea?	Si	No	Solo se si trova in stato di insolvenza	Solo se è una s.r.l. semplificata	La risposta corretta è la n. 1 La s.r.l., così come le s.p.a. e le s.a.p.a. si sciolgono: di diritto per decorso del termine, a meno che prima della scadenza questo non sia prorogato, modificando in tal senso l'atto costitutivo; per conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi in tempo le opportune modifiche statutarie idonee ad evitare tale conseguenza; per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea; per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, se non si è provveduto alla sua reintegrazione o alla trasformazione della società ai sensi degli artt. 2447 e 2482ter, cod. civ.; per incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione della quota al socio recedente ai sensi degli artt. 2437 quater e 2473 cod. civ.; se lo delibera l'assemblea; per altre cause previste dall'atto costitutivo.

